CONTRIBUTI DELL'ITALIA A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 2

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a L. 456.165.000.000 per l'anno 1995 ed a L. 729.999.011.000 per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 23 marzo 1996, non più in vigore dal 22 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contributi-dell-italia-a-banche-fondi-ed-organismi-internazionali/art-2-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it